

Publicato il 08/01/2025

N. 00276/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08701/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8701 del 2024, proposto da Fabiano Accalai, Ulisse Accalai, Mario Alessio, Sergio Antonicelli, Giuseppe Argiolas, Marco Atzori, Bruno Barra, Stefano Boni, Giuseppe Calcopietro, Fabrizio Cannata, Giuseppe Carnesi, Salvatore Cefalu', Roberto Cerato, Federico Cocco, Gianfranco Coladangelo, Maurizio Collu, Giancarlo Corbucci, Roberto Corino, Luigi Costantino, Valeriano Cubeddu, Alberto Debri, Gaetano De Caria, Fabio De Gaspari, Ivano Degasperi, Pietro De Giorgio, Sandro De Lucia, Pietro De Mola, Liborio De Natale, Paolo De Simone, Angelo Di Dio, Salvatore Di Gaetano, Alessandro Di Maiuta, Salvatore Di Mattei, Maurizio Fari', Massimo Farris, Enrico Fecino, Massimiliano Fiori, Massimo Imperia, Michele Laino, Fabrizio Lembo, Claudio Lopreiato, Antonio Marino, Pasquale Martino, Roberto Maurelli, Alessandro Melizza, Giuseppe Meloni, Michele Membrino, Pasquale Monaco, Michele Montingelli, Michele Montrano, Cesare Moro, Giuseppe Nardelli, Antonio Natale, Francesco Nervino, Emanuele Nodi, Maurizio Nones, Giancarlo Nuzzachi, Egidio Paone, Saverio Pappalardo, Salvatore Pau,

Francesco Patarnello, Michele Peregrino, Giuseppe Perrucci, Sandro Pintus, Antonio Riga, Paolo Riggio, Fabrizio Schiavo, Ferdinando Sciarrotta, Roberto Secchi, Massimiliano Siciliano, Francesco Sinopoli, Gianni Sorge, Rocco Strazzeri, Roberto Tedde, Antonio Toninelli, Claudio Troise, Alberto Verdano, Franco Zabarella, Edoardo Zeni, rappresentati e difesi dall'avvocato Matteo Pavanetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Di Meglio, Andrea Botta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti alla rideterminazione in parte qua dell'indennità di buonuscita con l'inclusione nella relativa base di calcolo anche dei **sei scatti stipendiali** ex art. 6 bis DL 21 settembre 1987 n. 387, e 1911 c. 3 D.lgs 15 Marzo 2010 n. 66;

e per la condanna

dell'Istituto Nazione della Previdenza Sociale al pagamento a favore dei ricorrenti delle somme loro dovute all'esito della riliquidazione del trattamento di fine servizio, con il computo nella base di calcolo anche dei **sei scatti stipendiali** ex art. 6bis DL 21 settembre 1987 n. 387, oltre interessi e rivalutazione dal giorno della debenza all'effettivo pagamento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Istituto Nazionale Previdenza Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2024 la dott.ssa Virginia Arata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato l'8 agosto 2024 i ricorrenti, tutti appartenenti all'Arma dei Carabinieri ovvero a Forze di polizia a ordinamento militare, oggi in congedo, andati in pensione a domanda ad una età di almeno 55 anni e avendo espletato oltre 35 anni di servizio – hanno domandato l'accertamento del diritto a godere del beneficio dei **sei scatti stipendiali** ex art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ed art. 21 della legge n. 232/1990 con conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei **sei scatti stipendiali** contemplati dalla disposizione appena citata, con rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi fino al soddisfo.

L'amministrazione intimata si è costituita in giudizio controdeducendo a quanto sostenuto nell'atto introduttivo.

All'udienza del 4 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Il Collegio (secondo il già espresso orientamento della sezione, cfr. ex multis sent. n. 9011/2022), infatti, ritiene di riconoscere al personale in quiescenza delle forze di polizia ad ordinamento militare il beneficio consistente nell'attribuzione dei **sei scatti stipendiali** figurativi ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio (TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 1 aprile 2022, n. 315; TAR Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, 19 marzo 2022, n. 153; TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 11 marzo 2022, n. 714; TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 28 gennaio 2022, n. 193; TAR Veneto, Sez. I, 4 gennaio 2022, n. 6).

Invero, l'art. 6 bis del DL 387/1987 dispone al primo comma che: *“... Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità*

*di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici **stipendiali** di cui agli articoli 30 e 44 della L. 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del 8 6 presente decreto”.*

Al secondo comma del riferito d.l. è normativamente indicato: *“Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990”.*

La lettura combinata delle disposizioni in parola permette di ritenere che l'articolo 6-bis del decreto-legge n. 387/1987 debba trovare applicazione, oltre che nei confronti del personale della Polizia di Stato, anche nei confronti del personale delle altre forze di polizia ad ordinamento militare, quale certamente è l'Arma dei Carabinieri.

La situazione in cui versano i ricorrenti, allora, si attaglia perfettamente alla fattispecie contemplata dal secondo comma dell'articolo 6-bis del decreto-legge n. 387/1987, a mente del quale *“Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990”.*

Sul punto va aggiunto che la pretesa di parte ricorrente non potrebbe trovare ostacolo nel disposto di cui al secondo periodo del medesimo comma 2 appena citato, ai sensi del quale *“la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità”.*

Il Collegio osserva che la disposizione non qualifica detto termine come perentorio, né ricollega al suo superamento alcuna decadenza, condividendosi pertanto l'orientamento del Consiglio di Stato che al riguardo ha statuito che *"... il rinvio alle "condizioni", che al suddetto fine devono sussistere al momento della cessazione dal servizio, allude appunto allo status soggettivo (anagrafico e previdenziale) dell'interessato, piuttosto che agli oneri procedurali da osservare per l'acquisizione del beneficio de quo al suo patrimonio giuridico. In ogni caso, proprio l'ambiguità della disposizione, evidenziata dai rilievi appena formulati, non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6 bis, comma 2, secondo periodo D.L. n. 387/1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti"* (Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231). Con riferimento, poi, all'eccezione di prescrizione sollevata dall'Istituto, deve essere osservato che *"La data di decorrenza del termine di prescrizione del diritto ai benefici economici contemplati dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987, c.d. applicazione dei **sei scatti stipendiali** ai fini della liquidazione del TFS, coincide con quella di emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, anche in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito da riconnettersi al pagamento rateale del dovuto"* (Cfr. Cons. Stato, Sez. II, 6 dicembre 2023 n. 10559; T.A.R. Campania, Sez. VI, 30 aprile 2024, n. 2875).

In conclusione, per tutti i surriferiti motivi, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente dichiarazione del diritto dei ricorrenti ai benefici economici contemplati dall'art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987, e con il correlativo obbligo da parte dell'Inps di provvedere quindi alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante l'inclusione, nella relativa base di calcolo, dei **sei scatti stipendiali**.

Sulle relative somme dovranno essere corrisposti soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell'art.22, c. 36, della legge n. 724/1994 (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624).

Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, anche tenuto conto delle oscillazioni giurisprudenziali sul punto.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente

Virginia Arata, Referendario, Estensore

Ida Tascone, Referendario

L'ESTENSORE
Virginia Arata

IL PRESIDENTE
Leonardo Spagnoletti

IL SEGRETARIO